

Tre yacht. Tre storie vere.

E il valore di una garanzia
che fa la differenza



ANGIOLA II

Porto Cervo, Sardegna Agosto 2026

Yacht di circa 24 metri,
consegnato all'acquirente
da appena quattro giorni,

Durante le prove in mare
affonda al largo di Porto Cervo.

Tutti a bordo si mettono in salvo

Fonti:

- La Nuova Sardegna, 13 agosto 2026
- Corriere della Sera, 14 agosto 2026
- The Sun, 13 agosto 2026



DOLCE VENTO

Ereğli, Turchia
2 settembre 2025

Yacht di circa 24 metri,
appena varato.
Dopo soli 15 minuti
di navigazione,
si rovescia a circa 200 metri
dalla costa.

L'equipaggio e l'armatore
riescono a mettersi in salvo.

Fonti:

- SuperYacht24, 3 settembre 2025
- Yacht Harbour, 3 settembre 2025
- Boat International, 4 settembre 2025



Tirreno, Arcipelago Toscano

Luglio 2024

Yacht di 30 metri affonda dopo un'avaria al sistema di governo in area protetta.

Recupero complesso, contaminazione ambientale ed elevanti costi di rimozione e ripristino.



Fonti:

- La Nazione, 8 luglio 2024
- Il Tirreno, 8 luglio 2024
- Ansa.it, 8 luglio 2024

QUALI I POSSIBILI SCENARI DI GARANZIA PER LE PARTI COINVOLTE?

*Quando il rischio si materializza,
la posizione delle parti dipende anche
dalle tutele costruite prima*

***Tra queste, LE GARANZIE PERSONALI - E CONVENZIONALI - possono incidere profondamente
su tempi, condizioni e modalità con cui il creditore ottiene la tutela***



IL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

L'impegno del garante può prevedere il pagamento:

A PRIMA DOMANDA PURA

su semplice richiesta
del beneficiario

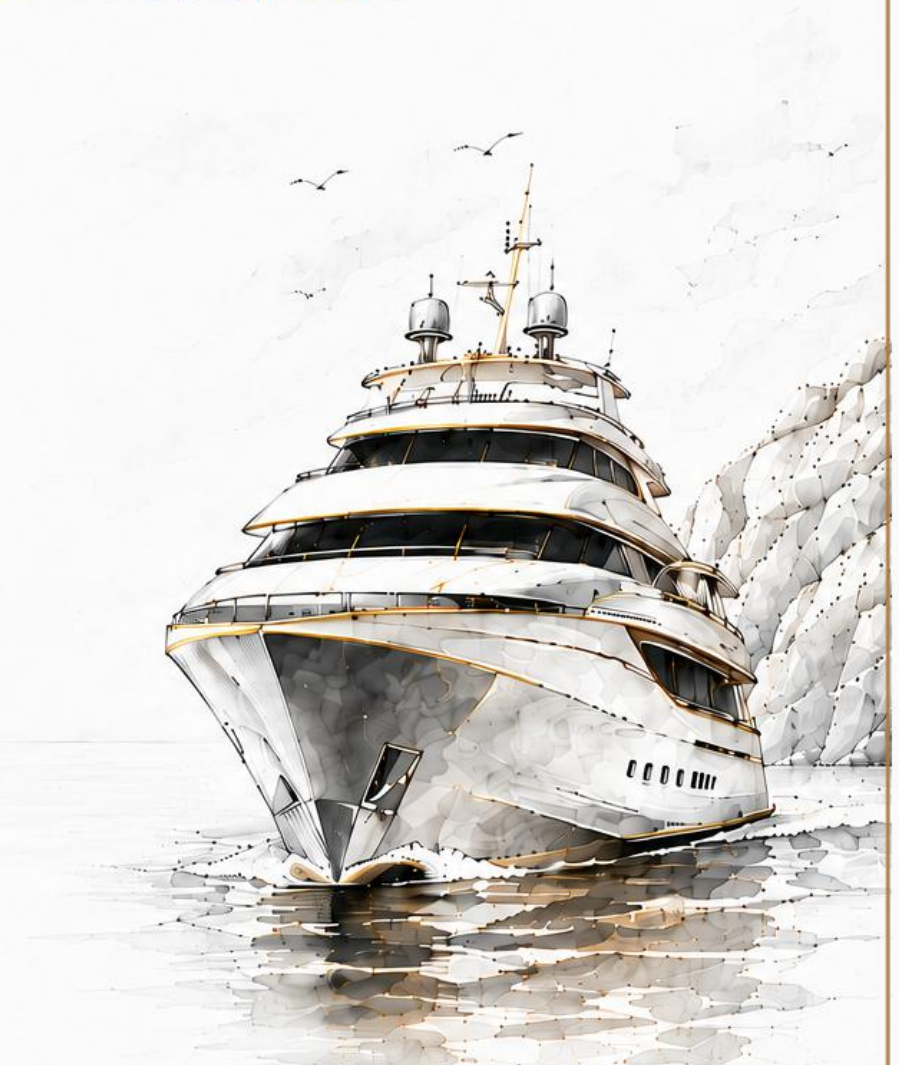
A PRIMA DOMANDA GIUSTIFICATA

su richiesta contenente le dichiarazioni
previste dalla garanzia

A PRIMA DOMANDA DOCUMENTALE

dietro presentazione dei documenti
richiesti

Se la richiesta rispetta i requisiti formali previsti dalla garanzia, il garante è tenuto al pagamento **senza poter opporre le eccezioni derivanti dal rapporto sottostante.**



**IL BENEFICIARIO OTTIENE IL PAGAMENTO
SENZA DOVER PRIMA DIMOSTRARE
LA FONDATEZZA DELLA PROPRIA PRETESA.**



PRIMA SI PAGA. POI SI DISCUTE

L'eventuale controversia relativa al rapporto sottostante non impedisce, di regola, al beneficiario di ottenere il pagamento conforme alle condizioni della garanzia

salvo il limite dell'*exceptio doli* del beneficiario, da dimostrare con prova c.d. "liquida".

Sarà successivamente possibile, per il debitore principale, agire per ottenere la restituzione delle somme che risultassero non dovute sulla base dell'accordo garantito e il riequilibrio delle rispettive posizioni.

Di regola, il beneficiario trattiene le somme ottenute in fase di escussione fino all'esito del procedimento giudiziale riguardante l'accordo garantito, riversando sulla controparte tutti i rischi di tale procedimento.

La natura autonoma della garanzia consente inoltre al beneficiario di tutelare i rischi c.d. "atipici" derivanti dal commercio internazionale.

LA FIDEIUSSIONE CON CLAUSOLA “A PRIMA RICHIESTA”

La fideiussione con clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta”, pur prevedendo una clausola che è frequente nei contratti autonomi di garanzia, **rimane una garanzia di natura accessoria**, collegata al rapporto principale

In questo contesto, la clausola “a prima richiesta” opera secondo il meccanismo del ***solve et repete***

- **impedisce al garante di ritardare il pagamento**

- opponendo preventivamente le eccezioni derivanti dal rapporto principale

- il garante paga, ma **successivamente può far valere tali eccezioni nei confronti del beneficiario**

- agisce quindi per la

- **ripetizione** di quanto versato



IL GARANTE INTANTO PAGA MA LE ECCEZIONI RESTANO

Il beneficiario ottiene il “vantaggio del possesso”

UNA CLAUSOLA. DUE POSSIBILI QUALIFICAZIONI

La clausola “a prima richiesta”
non identifica,
da sola, la natura della garanzia

.....

può essere inserita in una
fideiussione, assolvendo così
la funzione di
solve et repete

oppure concorrere - insieme agli
altri elementi del contratto - alla
**qualificazione della garanzia
come “autonoma”**



***E' il complessivo
regolamento contrattuale
a fare
la differenza***

LA FIDEIUSSIONE CODICISTICA

La fideiussione disciplinata dagli artt. 1936 e ss. c.c. è la forma tipica di **garanzia personale accessoria**: segue le sorti dell'obbligazione principale

La garanzia è **strettamente dipendente** dal debito principale: se questo è inesistente, nullo, estinto o inefficace, anche la fideiussione viene meno

Il fideiussore può far valere **tutte le eccezioni** spettanti al debitore principale (art. 1945 c.c.), nonché quelle personali che gli competono (art. 1945, co. 2, c.c.) per rifiutare al beneficiario il pagamento della garanzia, già in fase di escussione



**IL GARANTE PUÒ LEGITTIMAMENTE RIFIUTARE IL PAGAMENTO DELLA
GARANZIA ANCHE IN PRESENZA DI CONTESTAZIONI
RELATIVE ALLA CORRETTA ESECUZIONE
DEL RAPPORTO GARANTITO**

Il fideiussore può **contestare**
l'adempimento, l'inadempimento,
l'entità del debito, la validità
o l'efficacia dell'obbligazione principale

.....

Può sollevare ogni **eccezione**
fondata sul rapporto principale

.....

Solo in **assenza di eccezioni**
opponibili, il garante sarà tenuto
a pagare



E se la clausola “a prima richiesta” non è prevista nella garanzia,
significa che siamo in presenza di una **fideiussione codicistica**?

Non necessariamente.

L'assenza della clausola “a prima richiesta” non esclude ex se
la natura autonoma della garanzia personale.
Anche in questo caso, per la sua qualificazione e interpretazione
occorre fare riferimento al complesso delle pattuizioni
presenti nell'accordo.

LA POLIZZA FIDEIUSSORIA

E' una garanzia prestata da un'impresa assicuratrice (per questo si chiama "polizza"), autorizzata a operare nel ramo cauzione, a tutela dell'adempimento di un'obbligazione del contraente verso un terzo beneficiario

*Non svolge però
la funzione tipica del contratto di assicurazione*

LA SUA FUNZIONE È DI GARANZIA:

Se ricorrono le condizioni previste dalla polizza, la compagnia è chiamata a pagare il beneficiario in conseguenza dell'inadempimento
- o non corretto adempimento -
dell'obbligazione garantita



CHE TIPO DI GARANZIA È?

E' il contenuto concreto
del contratto a stabilire
quale garanzia
sia stata effettivamente prestata

*Anche una polizza fideiussoria
può quindi avere natura
autonoma o accessoria
e contenere o meno
una clausola “a prima richiesta”*



E SE LE PARTI NON AVESSERO PREVISTO NESSUNA GARANZIA CONVENZIONALE?

L'assenza di una garanzia convenzionale non lascia il creditore privo di tutela.

Restano applicabili le garanzie e i rimedi previsti dalla disciplina del rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, secondo la natura e le circostanze del caso concreto.

Ciò che cambia sono gli strumenti, i tempi, le condizioni e le modalità attraverso cui la tutela può essere ottenuta

A queste tutele possono naturalmente affiancarsi le eventuali coperture assicurative, che rispondono tuttavia a una funzione diversa e operano su un piano distinto rispetto alle garanzie sin qui considerate



PREVENIRE È MEGLIO CHE NAVIGARE A VISTA

Nello yachting, come nei grandi contratti,
la gestione del rischio inizia prima della partenza

**Una garanzia ben scelta oggi
può salvare il valore dell'operazione domani.**



Sono migliaia gli yacht italiani
che ogni anno solcano i mari di tutto il mondo
in condizioni di sicurezza e affidabilità

Questo è il risultato di una competenza,
di un'innovazione e di una qualità che fanno della
**cantieristica italiana un'eccellenza
riconosciuta a livello mondiale**

